

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2025, n. 1063

Servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ex art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021. Strumenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta degli assistenti familiari. Approvazione schema accordo di collaborazione ex art. 15 bL. 241/1990 tra Regione Puglia ed Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

Visto il documento istruttorio della SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta.

Preso atto:

- a) della sottoscrizione del responsabile della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

- 1. di approvare** lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Dipartimento Welfare ed Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro {A.R.P.A.L.}, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari nell'ambito della misura "Servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ex art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021";
- 2. di dare atto** che la presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;
- 3. di autorizzare** la stipula dell'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Dipartimento Welfare ed Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro {A.R.P.A.L.};
- 4. di delegare** la Direttrice del Dipartimento Welfare alla sottoscrizione dell'Accordo;
- 5. di demandare** alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà tutti gli adempimenti, ulteriori rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo de quo, conseguenti dall'adozione del presente provvedimento;

- 6. di disporre** la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, nei confronti dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro {A.R.P.A.L.};
- 7. di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
- 8. di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ex art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021. Strumenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta degli assistenti familiari. Approvazione schema accordo di collaborazione ex art. 15 bL. 241/1990 tra Regione Puglia ed Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro.

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase.

Premesso che:

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, reca norme rubricate come "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare:
 - l'art. 1, comma 162, lett. c) della Legge 234/2021, prevede l'erogazione, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, di servizi sociali di supporto per le persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e per le loro famiglie, quali:
 1. la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'Impiego del territorio;
 2. l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti;
 - l'art. 1, comma 166 della Legge 234/2021, prevede che "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2022, con cui è stato adottato il "Piano nazionale per la non autosufficienza" (articolo 1) e il "riparto del Fondo per le non autosufficienze (FNA) per il triennio 2022-2024" (articolo 2), al Capitolo 3 - paragrafo 3.1 - Linea 1.3. Rubricata "Servizi sociali di supporto", in attuazione della Legge 234/2021, ha previsto:
 1. la messa a disposizione di strumenti qualificati orientati a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'Impiego del territorio;
 2. l'attuazione di servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie;
 3. l'assistenza gestionale, legale e amministrativa per l'espletamento di adempimenti, in favore di persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie;
- la D.G.R. n. 318 del 13 marzo 2023 ha approvato l'Atto di programmazione regionale del Fondo per le Non Autosufficienze 2022-2024 (documento integrativo del V Piano regionale per le Politiche Sociali 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 353/2022) che prevede che la quota di risorse del Fondo nazionale Non Autosufficienze afferente ai servizi di supporto sia ripartita tra gli Ambiti territoriali Sociali.

Dato atto che:

- Regione Puglia è chiamata ad assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 162, lett. c) della Legge 234/2021 in

favore degli Ambiti Territoriali Sociali, al fine di garantire:

- a) la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'Impiego del territorio;
- b) l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti;
- la D.G.R. n. 497 del 16/04/2025 ha adottato indirizzi per assegnare e impegnare, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, la quota FNA di cui all'art. 1, comma 162, lett. c) della Legge 234/2021, al fine di garantire l'attuazione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari e ha previsto la sottoscrizione di un accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Puglia e ARPAL;
- l'ARPAL Puglia persegue le finalità istituzionali in materia di Politiche del Lavoro tra cui la realizzazione di concrete azioni finalizzate al supporto delle persone con disabilità e in favore delle loro famiglie;
- Regione Puglia, pertanto, ha inteso avviare una collaborazione con ARPAL – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un Accordo ex art. 15 L. 241/1990, con l'obiettivo di sviluppare una rete integrata di servizi per famiglie ed assistenti familiari;
- nell'ambito della rete in questione, A.R.P.A.L., in raccordo col Dipartimento Welfare, avrà il ruolo di coordinare i Centri per l'Impiego pugliesi e di dare supporto agli Ambiti Territoriali Sociali, per potenziare l'attuazione delle progettualità afferenti alla misura "Servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ex art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021";
- tale scelta si fonda su una duplice dimensione di valore strategico e operativo: da un lato, la volontà di garantire continuità e rafforzamento delle azioni di inclusione già avviate dal Dipartimento Welfare; dall'altro lato, la necessità di rispondere alle esigenze emergenti correlate all'alleggerimento dei carichi di cura familiare;
- in attuazione degli indirizzi resi dalla D.G.R. n. 497 del 16.04.2025, l'accordo di collaborazione con ARPAL, è finalizzato alla realizzazione delle seguenti linee di azione:
 - a) potenziare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro in relazione alle peculiarità dell'assistenza familiare;
 - b) promuovere dei servizi offerti dai CPI nei confronti del personale preposto all'assistenza familiare;
 - c) promuovere dei servizi di incrocio domanda/offerta (ad esempio predisporre il curriculum vitae, informare sulle opportunità di lavoro in arrivo, informare sulle procedure di assunzione degli assistenti familiari);
 - d) potenziare i servizi informativi finalizzati a favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative;
 - e) favorire l'inserimento delle e degli assistenti familiari in appositi elenchi, in modo da creare un sistema dell'accreditamento finalizzato all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare;
 - f) garantire anche lo scambio di informazioni ed il monitoraggio delle attività svolte a valere sulle risorse in questione, al fine di rilevare, per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali, a titolo esemplificativo, dati relativi a numero di candidature ricevute sull'offerta di lavoro, numero famiglie istanti, numero matching effettuati, tipologia contrattuale stipulata.

Rilevato che, con il presente provvedimento, si ritiene, dunque, di procedere all'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 bL. 241/1990 tra Regione Puglia ed Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.".

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4 lett. d) ed e) della L.R. nr. 7/1997, al fine di dare attuazione alle progettualità afferenti alla misura "Servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ex art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021", si propone alla Giunta regionale:

1. **di approvare** lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Dipartimento Welfare ed Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari nell'ambito della misura "Servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ex art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021";
2. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;
3. **di autorizzare** la stipula dell'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Dipartimento Welfare ed Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.);
4. **di delegare** la Direttrice del Dipartimento Welfare alla sottoscrizione dell'Accordo;
5. **di demandare** alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà tutti gli adempimenti, ulteriori rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo de quo, conseguenti dall'adozione del presente provvedimento;
6. **di disporre** la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, nei confronti dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.);
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
8. **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Funzionaria E.Q. "Potenziamento delle capacità amministrative degli uffici regionali e degli ambiti territoriali"

Dott.ssa Antonia Spinelli



Antonia Spinelli
23/07/2025 10:07:12
GMT+01:00

La Dirigente di Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà

Dott.ssa Laura Liddo



Laura Liddo
23/07/2025 11:37:04
GMT+02:00

La Direttrice di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni.

La Direttrice di Dipartimento Welfare

Avv. Valentina Romano



Valentina Romano
23/07/2025 12:29:27
GMT+02:00

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente

Dott. Michele Emiliano



Michele Emiliano
28.07.2025 17:21:37
GMT+02:00



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE
SOCIALE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

ALLEGATO A

Codice CIFRA: BSI/DEL/2025/00025

Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Puglia ed Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro per l'attuazione di "Servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ex art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021. Strumenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari".

*Il presente allegato si compone di n. 6 (sei) pagine inclusa la
presente*

*La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione,
Sussidiarietà*

Dott.ssa Laura Liddo

Laura Liddo
23.07.2025
11:37:04
GMT+02:00



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 L. 241/1990)

Servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ex art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021. Strumenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari.

Tra

Regione Puglia - Dipartimento Welfare Sezione Benessere sociale Innovazione e Sussidiarietà, C.F/P.IVA 80017210727, con sede in Bari alla Via G. Gentile, 52, 70126 - Bari (BA), nella persona di..... in qualità didomiciliato per la carica presso la sede di cui sopra.

e

ARPAL Puglia - Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro, C.F/P.IVA, con sede in Bari alla Via, - Bari (BA), nella persona di..... in qualità didomiciliato per la carica presso la sede di cui sopra.

PREMESSO CHE

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, reca norme rubricate come “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare:
 - l’art. 1, comma 162, lett. c) della Legge 234/2021, prevede l’erogazione, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, di servizi sociali di supporto per le persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e per le loro famiglie, quali:
 1. la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’Impiego del territorio;
 2. l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti;
 - l’art. 1, comma 166 della Legge 234/2021, prevede che “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2022, con cui è stato adottato il “Piano nazionale per la non autosufficienza” (articolo 1) e il “riporto del Fondo per le non autosufficienze (FNA) per il triennio 2022-2024” (articolo 2), al Capitolo 3 - paragrafo 3.1 - Linea 1.3. Rubricata “Servizi sociali di supporto”, in attuazione della Legge 234/2021, ha previsto :
 1. la messa a disposizione di strumenti qualificati orientati a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’Impiego del territorio;



2. l'attuazione di servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie;
 3. l'assistenza gestionale, legale e amministrativa per l'espletamento di adempimenti, in favore di persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie;
- la D.G.R. n. 318 del 13 marzo 2023 ha approvato l'Atto di programmazione regionale del Fondo per le Non Autosufficienze 2022-2024 (documento integrativo del V Piano regionale per le Politiche Sociali 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 353/2022) che prevede che la quota di risorse del Fondo nazionale Non Autosufficienze afferente ai servizi di supporto sia ripartita tra gli Ambiti territoriali Sociali;
 - la D.G.R. n. 497 del 16/04/2025 ha adottato indirizzi per la stipula di un accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Puglia e ARPAL, nonché per assegnare e impegnare, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, la quota FNA di cui all'art. 1, comma 162, lett. c) della Legge 234/2021, al fine di garantire l'attuazione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari;
 - l'ARPAL Puglia persegue le finalità istituzionali in materia di Politiche del Lavoro tra cui la realizzazione di concrete azioni finalizzate al supporto delle persone con disabilità e in favore delle loro famiglie.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
REGIONE PUGLIA E ARPAL
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Finalità)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti firmatarie dell'Accordo, in considerazione dei rispettivi ruoli e finalità istituzionali, si impegnano a operare sul territorio regionale per l'attuazione di servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie ai sensi dell'art. 1, comma 162, lett. c) L. 234/2021 , e in particolare, a:
 - a. sviluppare una rete integrata di servizi per le famiglie e assistenti familiari, da consolidare attraverso la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari;
 - b. promuovere concrete azioni finalizzate a rafforzare le condizioni di legalità, nonché di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dei servizi alle persone, ed efficaci azioni di informazione e tutela dei diritti dei lavoratori;
 - c. prevedere, in osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali, lo scambio di informazioni rilevanti, anche tramite l'eventuale condivisione di dati statistici, in modalità aggregata, al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione di monitoraggio attuata sul territorio.



Articolo 2 (Soggetti)

1. Regione Puglia è chiamata ad assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 162, lett. c) della Legge 234/2021 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, al fine di garantire:
 - a) la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'Impiego del territorio;
 - b) l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.
2. L' ARPAL Puglia, al fine di dare supporto agli Ambiti Territoriali Sociali, in raccordo col Dipartimento Welfare, coordina i Centri per l'Impiego per l'avvio delle progettualità, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi per famiglie ed assistenti familiari, da consolidare attraverso la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari.

Articolo 3 (Incontro domanda/offerta di lavoro)

1. Al fine di rafforzare l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell'assistenza familiare, ARPAL Puglia, avvierà, presso il sistema dei servizi pubblici per il lavoro, attività finalizzate a:
 - a. potenziare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro in relazione alle peculiarità dell'assistenza familiare;
 - b. promuovere dei servizi offerti dai CPI nei confronti del personale preposto all'assistenza familiare;
 - c. promuovere dei servizi di incrocio domanda/offerta (ad esempio predisporre il curriculum vitae, informare sulle opportunità di lavoro in arrivo, informare sulle procedure di assunzione degli assistenti familiari);
 - d. potenziare i servizi informativi finalizzati a favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative;
 - e. favorire l'inserimento delle e degli assistenti familiari in appositi elenchi, in modo da creare un sistema dell'accreditamento finalizzato all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare;
 - f. garantire anche lo scambio di informazioni ed il monitoraggio delle attività svolte a valere sulle risorse in questione, al fine di rilevare, per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali, a titolo esemplificativo, dati relativi a numero di candidature ricevute sull'offerta di lavoro, numero famiglie istanti, numero matching effettuati, tipologia contrattuale stipulata.

Articolo 4 (Attuazione della Legge regionale 234/2021)

1. I soggetti firmatari, ognuno per propria competenza, si impegnano a promuovere la collaborazione tra gli



Ambiti territoriali Sociali e i Centri per l'impiego per attivare ogni iniziativa utile per realizzare le finalità previste dalla L.R. 234/2021.

2. Gli Ambiti Territoriali Sociali, d'altra parte, potranno avvalersi del supporto garantito dal sistema dei servizi pubblici per il lavoro, attraverso le attività indicate all'art. 3 del presente Accordo, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni.

**Articolo 5
(Tavolo Tecnico)**

1. La Regione Puglia assicura le attività di coordinamento tecnico per l'attuazione del presente Accordo. A tal proposito è costituito, presso il Dipartimento Welfare, un apposito Tavolo Tecnico, composto da un rappresentante dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo.
2. Il Tavolo Tecnico ha funzioni di coordinamento delle attività dei Centri per l'impiego e gli Ambiti Territoriali Sociali e di monitoraggio delle azioni promosse in attuazione del presente Accordo e viene convocato dal Dipartimento anche su richiesta di ARPAL Puglia.
3. Il Tavolo Tecnico garantisce lo scambio di informazioni sui dati relativi al numero di candidature ricevute sull'offerta di lavoro, sulla tipologia dei contratti, sulle famiglie, al fine di permettere un continuo monitoraggio sulle attività svolte.
4. Il Tavolo Tecnico predispone una relazione tecnica annuale sullo stato di attuazione degli interventi.
5. La relazione è trasmessa ai firmatari del presente Accordo.

**Articolo 6
(Durata)**

L'Accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o riproposto con eventuali modifiche o aggiunte, previa verifica dei risultati raggiunti.

**Articolo 7
(Risorse)**

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle parti.

**Articolo 8
(Tutela dei dati personali)**

Ai fini del trattamento dati, le parti sono tenute e si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni e ai dati relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla progettazione riferita al fondo in questione. Le parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità oggetto dell'attività progettuale e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di



**REGIONE
PUGLIA**



Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro

seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto della progettualità di cui trattasi, le parti sono Titolari Autonomi.

La Regione Puglia in qualità di Titolare è rappresentata nel caso specifico dalla dott.ssa Laura Liddo, dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, designata al trattamento dei dati giusta DGR n. 145 del 30/01/2019.

L'ARPAL, in qualità di Titolare è rappresentato da _____

Bari, li

Dipartimento Welfare Sezione Benessere sociale Innovazione e Sussidiarietà della Regione Puglia

ARPAL Puglia